



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 02/12/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 24 novembre 2010, n. 247**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,5 MW, e delle opere connesse ed infrastrutture da realizzarsi in località "Montelarino" del Comune di Adelfia (BA), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Altra Tensione S.r.l., con sede legale in via Giovanni XXIII, 38 - Acquaviva Delle Fonti (Ba)

Il giorno 16 novembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Altra Tensione S.r.l., con nota prot. n. 38/5229 del 11.05.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica - di potenza totale pari a 3,5 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Montelarino" del Comune di Adelfia (BA);

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. AOO\_046 22/10/2009 - 11435 comunicava di aver formalmente avviato di procedimento;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,5 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetto alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica ambientale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regione n. 31 del 21 ottobre 2008;

con nota prot. n. AOO\_159 4/2/2010 - 0001749 del 04/02/2010 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 2 marzo 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

Comando in Capo - Dipartimento Militare Marittimo con note Fax prot. n. 35841/09 e prot. n. 8129 del 17/2/10 comunicava che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse; si rammenta - se e per quanto applicabile - la normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, connessa alla segnalazione ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale che orizzontale, a tutela del volo a bassa quota.

Regione Puglia - Servizio Foreste - con nota fax Prot. n. 2400 del 24/9/09 comunica che le aree oggetto dell'impianto fotovoltaico non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/'23. Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Settore, così come previsto dal Regolamento regionale n. 10 del 30.6.2009 "Tagli Boschivi".

Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 20349 del 26/11/09 concede il Nulla Osta di Forza

Armata subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione.

Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - con nota prot. n. AOO\_046 07/10/2009 - 0014701 comunica che l'intervento è da realizzare su immobili di proprietà non regionale e che le opere ed infrastrutture connesse alla costruzione ed esercizio non interagiscono con impianti irrigui regionali ricadenti nella zona, il che determina la incompetenza al rilascio di permessi, pareri o nulla-osta;

Aeronautica Militare - Comando Scuole 3° R.A. - con nota prot. n. 48236 del 30/9/09 rilascia nulla-osta militare per gli aspetti demaniali di competenza;

Ministero della Sviluppo Economico - Comunicazioni - con nota prot. n. 10771 del 22/9/09 rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 Nulla Osta Provvisorio alla costruzione per l'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private.

Ministero dell'Interno - Comando Prov.le Vigili del Fuoco - Bari - con note prot. n. 27831/09 e n. 5144 del 24/2/2010 comunicavano che la non assoggettabilità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, è da intendersi quale determinazione di questo Comando.

Autorità di Bacino della Puglia con note prot. n. 2226 dell'1/3/10 e n. 13729/09 comunica che le opere sono compatibili con le previsioni del PAI vigente: E' tuttavia opportuno che:

3 le opere provvisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

3 le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino le eventuali falde idriche superficiali;

3 durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

3 sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove siano intercettate dalle opere;

Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici con nota prot. n. AOO\_064 28/09/09 - 47252 esprime il proprio nulla osta in merito alla fattibilità dell'intervento, significando che l'inizio dei lavori strutturali potrà avvenire previa acquisizione dell'attestazione di avvenuto deposito del relativo progetto esecutivo in conformità alle norme vigenti in materia di edilizia antisismica nonché nelle forme e modi previsti dalla L.R. 13/01, art. 27 e del D.P.R. 380/01 artt. 93/94.

Regione Puglia - Servizio Attività estrattive con nota prot. AOO\_154 9/12/2009 - 8082 comunica che ai soli fini minerari, limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, si esprime nulla osta di massima.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici - prot. 0000507 del 17/02/2010:

l'ufficio fa presente che l'intervento non ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica della Puglia con nota prot. 102812 del 25/11/2009 autorizzava le opere in progetto, facendo presente che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs n. 42/2004, qualora durante gli scavi dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, questi dovranno essere sospesi dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza. Inoltre la data di inizio lavori dovrà essere comunicata con largo anticipo.

Provincia di Bari con nota prot. n. 53871 del 21/08/2009 rilasciava, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto.

Comune di Adelfia - Settore tecnico con nota prot. 11074 del 10/09/2009 rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico dal punto di vista urbanistico Edilizio e con nota del 27/10/2009 esprime parere favorevole sugli aspetti paesaggistici.

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - prot. n. 0081737 del 19.11.2009, comunica quanto segue:

3 L'Enav ha comunicato che le opere, data la collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;

3 L'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

3 L'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

3 Non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

Si rilascia, per quanto di competenza, il proprio Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Anas s.p.a. con nota prot. CBA-0032749-P del 28/09/2009 comunica che l'impianto in oggetto non comporta l'attraversamento di alcuna strada statale di competenza ANAS, pertanto la Società non rilascerà alcuna concessione in merito.

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento dell'Energia e delle Risorse Minerarie ed Energetiche con nota prot. n. 4309 del 26 ottobre 2009 rilascia nulla-osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto fotovoltaico a condizioni che la società si impegni a rispettare le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave.

Snam rete gas con nota prot. C.BA/FER/166/ff del 30.09.2009 concedeva il nulla osta all'insediamento dell'impianto solare fotovoltaico.

ASL BA - Dipartimento di Prevenzione con nota prot. 01722584 U.O.R./09/D.P. del 01/10/2009 esprimeva parere favorevole igienico sanitario alle seguenti prescrizioni:

1. che venga vietato l'utilizzo di diserbanti per il controllo delle erbe infestanti, permettendo lo sfalcio con mezzi meccanici;

2. che l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici sia effettuato con detergenti biodegradabili e che i liquidi utilizzati vengano raccolti e smaltiti conformemente a quanto previsto del D.L. 152/06

Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con nota prot. n. 4095 del 04/09/2009 rilasciava nulla osta alla realizzazione dell'impianto non avendo opere ricadenti nel comprensorio del territorio comunale.

Ministero dei Trasporti con nota prot. 2932 del 28.9.2009 comunica il proprio non interessamento all'impianto fotovoltaico.

Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio prot. AOO\_145\_20/5/2010 - 11435 comunicava che non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere per l'area interessata dai pannelli fotovoltaici e dal cavidotto interrato.

Arpa Puglia con nota prot. n. 0027040 del 01/06/2010 comunicava, che, esaminata la documentazione

tecnica di progetto e le successive integrazioni, per quanto di competenza parere favorevole alla la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia fotovoltaica e delle opere connesse.

Rilevato che:

- il legale rappresentante della Società dichiarava di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti preliminari di acquisizione dei diritti di superficie già sottoscritti;

- in aggiunta a quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"; pertanto alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. AOO\_159 9.6.2010 - 8849 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

- Successivamente l'Ufficio Energia e Reti Energetiche da un riesame del progetto riteneva necessario chiedere parere al Servizio Tutela delle Acque che con Determinazione del Dirigente di servizio n. 32 del 3 novembre 2010 rilasciava parere favorevole di compatibilità al piano di tutela della acque, limitatamente ai vincoli previsti dal PTA per la zona B1, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

3 Che le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici e della recinzione siano realizzate con pali di sostegno semplicemente infissi. Non è consentito realizzare dette strutture secondo le modalità originariamente previste: muro e cordolo di fondazione in cemento armato per la recinzione, perforazioni e successivo getto in calcestruzzo per i montanti dei pannelli.

3 Nella fase di compattazione del materiale per la realizzazione della viabilità oltre che nel reinterro degli scavi, si dovrà porre attenzione al grado di costipamento da raggiungersi, che dovrà consentire un valore di permeabilità idraulica non inferiore a quello del materiale naturale;

3 Per la realizzazione della viabilità, non si dovranno utilizzare e porre in opera geo-tessuti;

3 I pali di sostegno dei pannelli fotovoltaici e della recinzione dovranno essere semplicemente infissi evitando plinti in calcestruzzo od il riempimento delle sedi di infissione con cemento liquido;

3 I pali di illuminazione dovranno essere realizzati secondo quanto riportato nella documentazione sostitutiva, con le strutture di fondazione ivi riportate;

3 Che non ci sia cambio d'uso del terreno mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo;

3 Che non sia alterata la permeabilità del sito interessato dell'intervento;

3 Che non sia alterato od ostacolato il regime naturale delle acque (infiltrazione o deflusso) per effetto di opere che creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento;

3 Che non ci siano contaminazioni della falda per effetto del dilavamento delle acque meteoriche sulle superfici di impianto;

3 Che la viabilità di servizio e il reinterro degli scavi siano realizzati con materiale naturale permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato);

3 Di non fare ricorso a scavi di sbancamento per la realizzazione della viabilità;

3 Di ridurre al minimo essenziale gli scavi per la posa dei cavidotti interni al campo fotovoltaico, avendo l'accortezza di rispettare le dimensioni di massima indicate dal progettista nella dichiarazione che è parte della documentazione integrativa;

infine si raccomanda altresì di valutare l'opportunità:

3 Di ridurre l'estensione areale delle cabine elettriche e del locale servizio;

3 Di limitare la larghezza della zona destinata alla viabilità di servizio;

3 Di adottare soluzioni tecniche, che consentano di ridurre il più possibile il numero di pali di illuminazione;

3 Di realizzare un generale inerbimento della zona interessata dall'intervento, al fine di ridurre la velocità di ruscellamento superficiale delle acque in caso di eventi meteorici particolarmente intensi.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,5 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Adelfia, località "Montelarino";

„ una Cabina di Consegna interna all'impianto connessa alla linea MT;

„ Connessione in derivazione dalla cabina esistente mediante linea in MT in cavo interrato ed in linea aerea.

in data 28 giugno 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Altra Tensione S.r.l. ed il Comune di Adelfia, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 27 giugno 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11776 e della Convenzione al repertorio n. 11777;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 247 del 16 novembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,5 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Adefia (BA), località "Montelarino".

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n.1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

### Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Altra Tensione S.r.l. con sede legale in Acquaviva Delle Fonti S.r.l., Partita IVA 06792160720 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,5 MW, ubicati nel Comune di Adelfia, località “Montelarino”;

„ e delle relative opere connesse proposte in progetto

„ una Cabina di Consegna interna all'impianto connessa alla linea MT;

„ Connessione in derivazione dalla cabina esistente mediante linea in MT in cavo interrato ed in linea aerea.

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### Art. 4)

La Società Altra Tensione S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché per gli interventi di manutenzione degli impianti fotovoltaici, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2010.

### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

#### Art. 7)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Adelfia (BA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---